



COMUNE DI BADIA PAVESE
Provincia di Pavia

N. 27

Reg. Del.

Codice Ente 11143

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMU PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquattordici** addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENTI ASSENTI	
DAMIANO CATTACIN	Sindaco	Presente	
GIUSEPPE ARCELLI	Vice Sindaco	Presente	
GILBERTO GENNARI	Consigliere	Presente	
EMILIANO GARIONI	Consigliere	Presente	
GINETTA GRANATA	Consigliere	Presente	
CELESTINO BOSELLI	Consigliere	Presente	
LUIGI BENZONI	Consigliere	Assente	
FABIO DORE	Consigliere	Assente	
FABIO GIOVANNI LANZA	Consigliere	Assente	
SIMON FILIPPO JEAN MARIE GIOIA	Consigliere	Assente	
TOTALE ____		PRESENTI 6	ASSENTI 4

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Gabriele Maggiori.**

Il Sig. DAMIANO CATTACIN – Presidente – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i propri precedenti provvedimenti adottati in data odierna in merito alla I.U.C.;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. *** omissis***"

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

TENUTO CONTO che non occorre variare per l'anno 2015 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", pertanto si confermano le aliquote applicate per l'anno d'imposta 2014 come di seguito riportato:

- **Aliquota Abitazione Principali immobili categoria A1, A8 e A9 e pertinenze**
0,40%
- **Aliquota Altri Fabbricati**
0,90 %
- **Aliquota Aree Fabbricabili**
0,90 %
- **Aliquota Terreni Agricoli**
0.90%

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015 :

- **Aliquota Abitazione Principali immobili categoria A1, A8 e A9 e pertinenze**
0,40%

- **Aliquota Altri Fabbricati**
0,90 %

- **Aliquota Aree Fabbricabili**
0,90 %

- **Aliquota Terreni Agricoli**
0.90%

2) di determinare l'importo minimo IMU da versare pari a **5,00** euro, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) di determinare la seguente Detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1,A/8,A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

8) di dichiarare la presente di immediata eseguibilità.